

Sentenza, Giudice di Pace di Agrigento, Giudice Raffaella Picone, del 17.10.2022 n. 697 <u>www.expartecreditoris.it</u>

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO

Nella persona della dott.ssa Raffaella Picone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile n. xxxx/22 R.G. avente oggetto "condannatorio" promossa

Da

DEBITORE

Attrice costituita

Convenuta

Contro

CESSIONARIA

Costituita

Conclusioni delle parti: Come da verbale di udienza del 15 settembre 2022 e da memorie conclusionali depositate dalle parti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio la società **CESSIONARIA** e ne ha chiesto la condanna al pagamento di Euro 720,2.75.

Nell'atto introduttivo **DEBITORE** ha esposto:

- che in data 20.07.2017 stipulava con **SOCIETA' CEDENTE** (oggi **CESSIONARIA**) il contratto di prestito n. xxxxxxx mediante cessione del quinto della pensione per un capitale di € 27.600,00 da rimborsare in 120 rate da Euro 230,00 l'una (doc. 1);
- che al momento della stipula l'attore sosteneva costi assicurativi pari ad Euro 1.218,18 (doc. 2);
- che nell'agosto 2021 il citato contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente quando residuavano 71 rate, ricorrendo ad altro contratto di finanziamento con **OMISSIS Spa** (doc. 3 e 4);
- che la banca convenuta, ai sensi dell'art.125 sexies Testo Unico Bancario, avrebbe dovuto restituire all'attore la quota parte di ogni singolo costo del credito, dovuto per la restante durata del contratto; Parte attrice chiede la condanna di controparte al pagamento dell'importo capitale di € 720,75 oltre agli interessi legali maturati dovuto al saldo.

All'udienza di prima comparizione del 26 maggio 2022 si costituiva in giudizio la banca convenuta che eccepiva preliminarmente il difetto di titolarità passiva e nel merito contestava in fatto e diritto le argomentazioni di controparte e chiedeva il rigetto della domanda.

Il giudice, su istanza della parte attrice, rinviava la causa ex art. 320 co 4 cpc.

All'udienza del 23 giugno 2022 il giudice, su istanza delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di eventuali note conclusive.

Dopo la precisazione delle conclusioni e il deposito di memorie conclusive, il giudice di pace tratteneva la causa in decisione.

Non si provvede alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c., come novellato ex lege n. 69/09, entrata in vigore il 04.07.2009, tenuto conto dell'art. 58 della stessa legge n. 69/09, che ha espressamente previsto l'immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado; devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.

Parte convenuta eccepisce preliminarmente il difetto di titolarità passiva.

Dalla documentazione allegata dalla parte attrice risulta:

- che originariamente il contratto di finanziamento è stato stipulato con **SOCIETA' CEDENTE** odierna **CESSIONARIA** (doc. 1);
- che v'è stata copertura assicurativa (doc. 2);
- che il conteggio estintivo reca l'intestazione di **CESSIONARIA** (doc. 3);
- che in data 10. 08.2021 **OMISSIS Spa** comunicava a **CESSIONARIA** di aver estinto il debito che **DEBITORE** aveva nei suoi confronti (doc. 4).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012 Registro affari amministrativi numero 8231/11 Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano Copyright © 2012 Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376



Sentenza, Giudice di Pace di Agrigento, Giudice Raffaella Picone, del 17.10.2022 n. 697

Ebbene, esaminati i documenti indicati, si rileva che parte attrice non ha fornito prova della cessione del contratto dall'originario Istituto erogatore (SOCIETA' CEDENTE) alla parte convenuta CESSIONARIA onde avere certezza circa la titolarità del credito e ritenere la legittimazione passiva di CESSIONARIA, parte convenuta.

La **CESSIONARIA**, pur non negando la propria posizione di cessionaria, eccepisce la non rimborsabilità dei costi assicurativi sostenendo di non essere titolare del credito e neppure titolare del contratto che continua ad appartenere al cedente anche successivamente alla cessione del contratto.

In proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario.

Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione.

Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17727 del 06/07/2018).

La CESSIONARIA non è titolare del <u>contratto di finanziamento</u> per cui è lite, perché il negozio è stato concluso da **SOCIETA' CEDENTE** che non lo ha mai ceduto; soltanto il relativo <u>credito</u> è stato ceduto a suo tempo a **CESSIONARIA**, cessionaria che in sede di estinzione anticipata del finanziamento ha agito quale "Servicer" del titolare del credito **OMISSIS** a cui la stessa l'ha ceduto.

La **CESSIONARIA** è priva di legittimazione passiva in questo giudizio pertanto, in accoglimento della eccezione preliminare, si dichiara la carenza di titolarità passiva di **CESSIONARIA** in relazione alla domanda attorea che non può che essere rigettata.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolarità della lite e della mancata decisione nel merito.

P.O.M.

Il Giudice di pace,

letti gli atti e sentiti i procuratori delle parti costituite respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando,

-rigetta la domanda di **DEBITORE** per carenza di titolarità passiva della parte convenuta **CESSIONARIA** in persona del 1.r.p.t.;

-spese compensate tra le parti.

Così deciso in Agrigento il 1º ottobre 2022

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy